



*Al Ministro della salute*

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'Azienda sanitaria provinciale (ASP) 6 di Palermo, in data 25 luglio 2022, ha inviato una comunicazione, a firma del direttore del dipartimento, ad una sua dipendente, la dottoressa C.M., con cui veniva disposta la sospensione del servizio a seguito del decorso infruttuoso del termine di 3 mesi dall'avvenuta documentata infezione da COVID-19 per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 (da effettuare entro il 31 dicembre 2022); la dipendente, dunque, che svolge la professione di fisioterapista, è stata conseguentemente estromessa dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con privazione delle retribuzione;

l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2021 stabilisce che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale sia adottato da parte dell'ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al comma precedente, e che abbia natura dichiarativa e non disciplinare;

nonostante il legale della dottoressa M. e la medesima abbiano subito interpellato il consiglio dell'ordine di appartenenza lo stesso ordine, che non ha ancora dato una risposta formale alle note inviate, ha comunicato alla professionista di non aver provveduto alla sospensione, rifiutandosi altresì di interagire con l'ASP 6 di Palermo e lasciando la professionista, non vedente, in balia degli eventi (ragion per cui l'unica via percorribile è il ricorso giudiziale per l'annullamento dell'illegittimo provvedimento di sospensione adottato da un organo, *ex lege*, incompetente);

in considerazione dell'incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento di sospensione, il giorno 29 luglio la dottoressa M. si è recata comunque presso la propria sede di lavoro ma le è stato espressamente comunicato per mezzo di lettera scritta, da parte del dirigente della struttura, di astenersi dallo svolgimento dell'attività lavorativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare, per quanto di sua competenza, quali siano le ragioni per le quali il provvedimento di sospensione è stato adottato non da parte dell'ordine professionale territorialmente competente, come stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, ma dall'ASP 6 di Palermo;

se sia a conoscenza di altri casi di sospensione dal servizio di personale sanitario che non abbia adempiuto al rispetto dell'obbligo vaccinale, con conseguente privazione della retribuzione, sospensione disposta da organi incompetenti *ex lege*.

Senatrice Bianca Laura Granato